

*“ Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna!
Con la percezione che è propria della tua femminilità
tu arricchisci la comprensione del mondo
e contribuisce alla piena verità dei rapporti umani.”*

Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, 1995

Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere ascoltata.

Oriana Fallaci

*La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare.
Gli uomini possono essere analizzati, le donne... solo adorate.*

Oscar Wilde

PREMESSA

Con la presente tesi mi sono proposta il fine di analizzare gli strumenti giuridici internazionali, sia a carattere universale che “regionale” a tutela dei diritti della donna.

La mia indagine è partita dall’analisi di Dichiarazioni, Accordi, Trattati e Convenzioni internazionali volti a difendere giuridicamente i diritti della donna per poi approdare allo studio dei mezzi giuridici di difesa dei medesimi diritti da parte dell’Islam e di quegli Stati che ne professano la religione.

La specificità islamica sulla questione dei diritti è rivendicata non sulla base di considerazioni socio-economiche contingenti né su un piano puramente culturale, bensì su un piano specificamente religioso. Proprio perché tradizionalmente nell’Islam la prassi giuridica e politica è stata legittimata dalla sua congruenza con il lato religioso, e la religione trova la sua espressione concreta nell’ordinamento sociale e giuridico delle società musulmane, la questione dei diritti dell’uomo, e di conseguenza quelli della donna, non poteva non rappresentare una sfida per almeno due motivi.

Il primo di ordine più generale consiste nell’identificare quale sia il fondamento del diritto: nelle dichiarazioni internazionali il fondamento del diritto è rappresentato dall’uomo stesso, dotato di prerogative e diritti che derivano dal suo essere umano; nel diritto musulmano il fondamento del diritto è Dio, nel senso che Dio è soggetto ultimo dei diritti, cui corrispondono doveri da parte dell’uomo, nel senso che la volontà di Dio determina i diritti e doveri che intercorrono tra gli uomini¹.

Da questo dibattito emerge il problema di fondo se i diritti umani siano universali perché propri dell’uomo in quanto tale, indipendentemente dalle

¹ SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, Edizione della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, pp. 207-212; PACINI A., *L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo*, Edizione della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1998, pp. 4-31.

culture, come affermano i documenti internazionali dell'ONU, o se lo siano in quanto frutto di un "accordo" tra culture.

Per garantire una reale universalità dei diritti umani non si può prescindere dal considerarli propri della natura umana come tale. Le culture costituiscono però le modalità storiche con cui i diversi gruppi umani esprimono la propria visione del mondo e della vita ed elaborano risposte ai problemi dell'esistenza, dai significati ultimi alle regole concrete per organizzare la vita individuale e collettiva. Non si può considerare che alcune culture hanno tradizionalmente veicolato una visione dell'uomo in cui i diritti sono stati condizionati da un orizzonte morale o religioso che in definitiva, per le sue caratteristiche di fondo, ha prodotto sostanziali diversità rispetto ai diritti umani affermati dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*² del 1948 e nei documenti successivi. E' evidente da questa antitesi come le difficoltà ad accettare universalmente i diritti dell'uomo emergano immediatamente.

Il confronto tra culture così lontane è innegabilmente complesso ma credo che esso non debba essere visto come uno scontro di "civiltà": quella occidentale da un lato e quella orientale dall'altro. Ritengo perciò un bene concludere questa premessa con le parole del Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, il quale, partecipando nel novembre 1977 al congresso, tenutosi a Teheran, dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, ha affermato che non ha senso parlare di diritti dell'uomo "islamici", perché i diritti dell'uomo in quanto tali non possono che essere universali.

² << La natura universale dei diritti umani è fuori questione>>; << Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi [...]. Sebbene occorra tenere presenti il significato delle particolarità nazionali e regionali, e le diversità storiche, culturali e religiose, è dovere degli Stati, indipendentemente dal proprio sistema politico, economico e culturale, di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali >>

INTRODUZIONE

Una delle accuse più frequenti nei confronti dell'Islam è quella che riguarda la condizione femminile. Il giudizio dell'Occidente è che un atteggiamento particolarmente repressivo nei confronti della donna, che sarebbe intrinsecamente connesso all'Islam, la releghi in una posizione di assoluta subordinazione rispetto all'uomo, privandola dei più elementari diritti umani.

Due sono i pregiudizi più diffusi a questo proposito. Il primo che la donna nell'Islam sia considerata un essere inferiore. Il secondo è che tale "inferiorità" sia sancita dalla fonte principale dell'Islam il Corano. Comprendere una realtà simile eppure tanto diversa dalla nostra, accostarsi senza pregiudizi al mondo delle donne musulmane, significa accettare la diversità e accettare il fatto che il giudizio dell'Occidente è stato influenzato da valori tanto discutibili quanto estranei all'Islam. Occorre sottolineare che il mondo musulmano è estremamente variegato al proprio interno e la condizione della donna musulmana, oltre a variare da paese a paese, varia all'interno di ciascun paese a seconda della classe sociale e del luogo di residenza, con differenze fondamentali tra zone rurali e zone urbane. L'Islam contemporaneo inoltre, è caratterizzato da diverse correnti di pensiero, tradizionalisti, modernisti e fondamentalisti, che interpretano in maniera diversa la dottrina islamica.

L'interpretazione della dottrina islamica varia nel tempo e nello spazio, in quanto diverse interpretazioni si sono succedute nella storia e diverse interpretazioni caratterizzano l'opinione pubblica contemporanea nei vari paesi musulmani. È quindi facile cadere in generalizzazioni estremamente

(Dichiarazione di Vienna sui diritti umani, adottata dalla Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 giugno 1993).

riduttive quando si parla di “una” condizione della donna nel mondo musulmano. Esso è almeno tanto varia, quanti sono i paesi musulmani. La dottrina islamica è complessa ed altrettanto complessa ne è l’applicazione nel mondo contemporaneo. La subordinazione della donna, nei paesi musulmani come altrove, va piuttosto attribuita alle restrizioni sociali che la perpetuano, effetto e causa di norme sociali androcratiche indipendenti dall’osservanza dei precetti religiosi: analfabetismo e mancata partecipazione femminile alle attività economiche monetizzate.

La donna araba costituisce il massimo della differenza, o almeno così siamo abituati a credere. Abbiamo cioè interiorizzato un modello di relazioni fra “noi” Occidente e “loro” Oriente che esotizza gli arabi e/o musulmani.

Per molti aspetti, il mondo islamico costituisce un “altro Occidente”, sviluppatosi parallelamente al nostro che, peraltro è già ampiamente diversificato al proprio interno: Europa, Giappone, USA non sono evidentemente la stessa cosa.

L’Islam come tutte le civiltà ha prodotto un proprio percorso storico, e le donne del tempo del Profeta sono evidentemente diverse dalle donne di oggi. Nella definizione della loro identità, entrano più elementi differenti non solo eminentemente di carattere religioso o di genere, ma anche etnico, familiare, sociale.

Affrontando dunque un argomento molto vasto e complesso di certo il mio lavoro non può essere esaustivo. Ho introdotto quindi l’argomento declinando in prima battuta il relativismo giuridico come contrapposizione tra la tradizione giuridica occidentale, cosiddetta *rule of law*, e i sistemi giuridici non rientranti nella prospettiva “eurocentrica” del diritto. Ho proseguito, dopo aver enucleato un sistema giuridico “altro”, con il porre in evidenza un soggetto giuridico “altro” introducendo così il tema della questione femminile. Dopo un excursus storico che ha portato alla costruzione dell’identità femminile ho definito il ruolo della donna in quanto soggetto di diritto nel quadro dell’ordinamento internazionale. Ho poi focalizzato la mia attenzione sulla tutela dei diritti umani nel contesto islamico e approfondendo l’indagine, anche alla luce della riforma dello

statuto personale, mi sono soffermata ad indagare sulla disciplina del sistema giuridico in Marocco per quanto riguarda in particolar modo la tutela dei diritti della donna, alla luce della richiamata riforma del codice civile, cosiddetta *Mudawanna*.

In Marocco il diritto di famiglia ha storicamente tardato ad essere scosso dai trasversali fenomeni di modernizzazione che hanno attraversato per più di un secolo i governi arabi e le stesse masse musulmane. Tale freno è riconducibile a due ordini di ragioni. La prima è di natura endogena agli svolgimenti propri della tradizione giuridica islamica: la materia matrimoniale trova la propria fonte diretta nella rivelazione coranica e, dunque, è percepita come intangibile e non erogabile neppure da inveterate regole normative di diritto consuetudinario.

La seconda ragione spicca per il suo carattere esogeno rispetto alla natura della società musulmana tradizionale: le potenze straniere non hanno giammai mostrato alcun interesse, più o meno sinceramente, riformatore rispetto al diritto matrimoniale delle popolazioni sottoposte alla loro dominazione, prima, e alla loro influenza in una fase successiva.

Anche lo sviluppo economico e sociale, conduce, infatti inevitabilmente al deperimento del paradigma sociale tradizionale su cui erano modellate le regole sciaraitiche ed all'affermarsi della famiglia nucleare, la quale richiede una nuova regolamentazione.

In particolare muta la posizione della donna in seno alla società, chiamata a partecipare all'attività produttiva ed alla vita pubblica in maniera diretta. Diviene così necessario esaltarne l'individualità e liberarla dai vincoli che il diritto tradizionale le imponeva.

Si è così pervenuto a quell'intenso processo di codificazione dello statuto personale, della famiglia e delle successioni che ha rappresentato sicuramente, alla luce della recente novella marocchina, lo strumento principale di un processo di modernizzazione della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi. Quest'ultima fra luci ed ombre, avrebbe dovuto rappresentare la cartina tornasole dell'evoluzione delle società islamiche verso modelli giuridici, politici e sociali

tendenzialmente prossimi alla ricezione degli indefettibili principi internazionali in tema di diritti umani e libertà fondamentali.

In questo quadro, la presente trattazione si propone così il fine di approntare risposte ad ineludibili quesiti, anche alla luce delle proteste che anno attraversato nel corso del 2011 il mondo arabo, note come “primavera araba”: la riforma del diritto di famiglia rappresenta una rivoluzione del sistema giuridico e sociale del paese? Quali sono gli elementi di continuità – e quali quelli di discontinuità- rispetto alla tradizione sciaraitica della recente esperienza di novellata codificazione nella medesima materia da parte del Regno del Marocco? Il paese ha recepito le dottrine modernistiche di stampo occidentale ed ha intrapreso così la via della secolarizzazione.

Il percorso storico, giuridico, sociale che intendo affondare è quello sopra enunciato. Esso traccia per sommi capi le linee guida percorse nella stesura di questa tesi.